



NOTA OPERATIVA N. 23

Roma, 15/06/2011

Ai Direttori delle Sedi Provinciali
e Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

Ai CAF

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Regionali

Ai Direttori Regionali

Agli Uffici autonomi di
Trento e Bolzano

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

Oggetto: C.C.N.L. segretari comunali e provinciali. Quadriennio normativo 2006 – 2009. Bienni economici 2006/2007 e 2008/2009.

In data 14 dicembre 2010 è stato sottoscritto il CCNL dei Segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 2006/2009 - biennio economico 2006 – 2007. Il contratto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2010, si applica a tutti i segretari comunali e provinciali iscritti all'Albo previsto dall'art. 98 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 9 del DPR n. 465 del 1997, in servizio alla data del 1° gennaio 2006 o assunti successivamente.

Il CCNL per il biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 1° marzo 2011, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 18 marzo 2011 e si applica al personale in esame in servizio alla data del 1° gennaio 2008 o assunto successivamente.

Si evidenziano di seguito le disposizioni contrattuali che hanno effetti diretti sul trattamento pensionistico nonché sulla liquidazione dell'indennità premio di servizio e del TFR.

Biennio economico 2006-2007

1. Stipendio tabellare (art. 10)

Il valore degli stipendi tabellari dei segretari collocati nelle fasce A, B e C, di cui all'art. 2 del CCNL del 7 marzo 2008, biennio economico 2004-2005, è incrementato con le decorrenze e nelle misure mensili lorde indicate nella allegata tabella 1.

Tali incrementi assorbono e comprendono gli eventuali importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale.

Il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime, comprensivo dell'indennità integrativa speciale è, pertanto, rideterminato nelle misure e con le decorrenze indicate nella allegata tabella 2.

2. Retribuzione di posizione

Resta confermata nelle misure definite dal Ccnl del 16 maggio 2001.

Biennio economico 2008-2009

3. Stipendio tabellare (art. 3)

Il valore degli stipendi tabellari è incrementato con le decorrenze e nelle misure mensili lorde indicate nella allegata tabella 3. Tali incrementi assorbono e comprendono gli eventuali importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale.

Il nuovo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo dell'indennità integrativa speciale è, pertanto, rideterminato nelle misure e con le decorrenze indicate nella allegata tabella 4.

Dal **31.12.2009** il valore degli stipendi tabellari è rideterminato nelle misure annue lorde indicate nella tabella 5, per effetto del conglobamento di una quota della retribuzione di posizione.

4. Retribuzione di posizione (art. 3, comma 6)

Dal **31.12.2009** i valori complessivi annui lordi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione, di cui all'art. 3 del CCNL del 16 maggio 2001 relativo al biennio economico 2000-2001, ridotta della quota parte conglobata nello stipendio tabellare, sono rideterminati nelle misure indicate nella Tabella 6.

Al fine di assicurare la neutralità finanziaria del conglobamento la maggiorazione prevista dall'art. 41, commi 4 e 5, del Ccnl 16 maggio 2001, è applicata con riferimento all'importo della retribuzione di posizione spettante ai segretari sulla base dello stesso Ccnl 16 maggio 2001 e pertanto sull'importo della retribuzione di posizione comprensiva della quota ora conglobata nello stipendio tabellare.



Disposizioni comuni

5. Effetti dei nuovi stipendi (Art. 11 del CCNL 2006/2007 e art. 4 CCNL 2008/2009)

Gli incrementi stipendiali previsti dai contratti in esame hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto e sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale cessato dal servizio a qualsiasi titolo e con diritto a pensione, nel periodo di vigenza dei relativi bienni.

Agli effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal rapporto.

Il conglobamento nello stipendio tabellare dell'Indennità integrativa speciale non modifica, per espressa previsione contrattuale, la determinazione della base di calcolo del trattamento pensionistico.

6. Conferma di discipline precedenti (art. 12 del CCNL 2006/2007)

Resta confermato quanto precisato da quest'Istituto, con l'informativa n. 20 del 13 febbraio 2002 e con la nota operativa n. 11 del giorno 8 febbraio 2006, in ordine alla valutazione pensionistica delle seguenti voci retributive:

- **retribuzione di posizione, e sue maggiorazioni** (retribuzione di posizione valutabile nella quota A di pensione; maggiorazione di cui all'art. 41 comma 4 del CCNL del 16 maggio 2001, valutabile nella quota B di pensione; maggiorazione di cui all'art. 41, comma 5 valutabile nella quota A di pensione);
- **maturato economico** (valutabile nella quota A di pensione);
- **retribuzione di risultato** (valutabile nella quota B di pensione);
- **diritti di segreteria** (valutabile nella quota B di pensione);
- **retribuzione aggiuntiva** per sedi convenzionate (valutabile nella quota A di pensione);
- **indennità per l'incarico di Direttore Generale** (valutabile nella quota B di pensione).

7. Elementi retributivi da assoggettare a contribuzione previdenziale ex INADEL e da valutare ai fini IPS

- Stipendio tabellare (esclusa la quota di retribuzione conglobata)
- Tredicesima mensilità
- Retribuzione individuale di anzianità
- Maturato economico
- Retribuzione di posizione:
 - nella misura intera per i segretari già appartenenti all'area della dirigenza (compresa la quota conglobata nello stipendio tabellare di cui alla tabella 6);
 - limitatamente all'importo di € 1.032,91 - € 2.065,83 - € 3.098,74 (a seconda dell'anzianità di servizio maturata alla data del 30.11.1995) per i segretari di qualifica direttiva (già appartenenti all' ex VIII e IX qualifica) inquadrati nelle fascia professionale B (comprensiva, quindi, della quota conglobata nello stipendio tabellare e indicata nella tabella 6).
- Maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai segretari generali con qualifica dirigenziale ai sensi dell'art. 41 ,commi 4 e 5, CCNL 16 maggio 2001
- Retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate (nella misura del 25% delle seguenti voci: stipendio tabellare – IIS – RIA – retribuzione di posizione utile).



Ai sensi dell'art. 4, comma 4, il conglobamento nello stipendio tabellare di una quota della retribuzione di posizione spettante ai segretari, con una contestuale riduzione di pari valore di tale ultimo emolumento "non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico e dei trattamenti di fine servizio comunque denominati".

Conseguentemente, l'importo della retribuzione di posizione continua a rimanere valutabile ai fini IPS nella misura precedentemente riconosciuta utile ovvero:

- per i segretari comunali di qualifica direttiva (ex VIII e IX livelli) limitatamente all'importo di € 1.032,91 - € 2.065,83 - € 3.098,74 a seconda dell'anzianità di servizio;
- per i segretari comunali di qualifica dirigenziale come da importi annui lordi indicati nell'art. 3, comma 2, CCNL 16.05.2001 e riportati nella tabella 6.

Si sottolinea che questa modulazione degli emolumenti che entrano nella base di calcolo non modifica il criterio interpretativo che l'istituto adotta per l'individuazione delle voci utili che sono indicate dalla legge. Si ricorda, infatti, che la costante giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato (cfr. per tutte Cassazione Sezioni Unite n. 3673/97 e Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 4, 6, 9 e 18 del 1996) ha affermato il principio secondo il quale la retribuzione contributiva, a cui si commisura il trattamento di fine servizio, è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dalla legge (art. 11, comma 5, Legge n. 152/1968 per l'IPS; art. 38 del d.P.R. n. 1032/1973 per la BU e successive integrazioni normative) la cui elencazione ha carattere tassativo.

Le sedi sono invitate a richiamare l'attenzione delle amministrazioni affinché nella compilazione del mod. PA04 la retribuzione di posizione sia indicata come voce a sé stante e negli importi come sopra specificati; lo stipendio tabellare dovrà conseguentemente essere indicato senza la quota della retribuzione di posizione.

Si ribadisce che sono da assoggettare a contribuzione ex Inadel i soli importi valutabili ai fini IPS.

8. Ai fini del trattamento di fine rapporto sono valutabili:

- Stipendio tabellare (esclusa la quota di retribuzione di posizione conglobata)
- Tredicesima mensilità
- Retribuzione individuale di anzianità
- Retribuzione di posizione nella misura intera per tutte le fasce professionali (segretari comunali già appartenenti all'area della dirigenza e segretari comunali di qualifica direttiva) comprensiva della quota conglobata nello stipendio tabellare.
- Maggiorazione della retribuzione di posizione (art. 41 ,commi 4 e 5, CCNL 16 maggio 2001) utile per tutte le fasce professionali alle quali viene attribuita
- Maturato economico
- Retribuzione aggiuntiva per per sedi convenzionate (nella misura del 25% delle seguenti voci: stipendio tabellare – IIS – RIA – retribuzione di posizione)
- Diritti di segreteria.

La presente nota è diramata d'intesa con la Direzione centrale entrate e posizione assicurativa per le parti di competenza.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Giorgio Fiorino



Biennio economico 2006-2007

Tabella 1

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per tredici mensilità

Fascia	Dal 1.4.2006	Rideterminato dal 1.7.2006	Rideterminato dal 1.2.2007
A	13,71	22,85	243,24
B	13,71	22,85	243,24
C	11,12	18,53	197,27

(il valore successivo al 1.4.2006 comprende ed assorbe l'incremento precedente)

Tabella 2

Retribuzione tabellare

Valori in Euro annui per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità

Fascia	Dal 1.4.2006	Dal 1.7.2006	Dal 1.2.2007
A	32.426,01	32.535,69	35.180,37
B	32.426,01	32.535,69	35.180,37
C	26.296,97	26.385,89	28.530,77



Biennio economico 2008-2009

Tabella 3

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per tredici mensilità

Fascia	Dal 1.4.2008	Rideterminato dal 1.7.2008	Rideterminato dal 1.1.2009
A	13,71	22,85	168,53
B	13,71	22,85	168,53
C	11,12	18,53	136,65

(il valore successivo al 1.4.2008 comprende ed assorbe l'incremento precedente)

Tabella 4

Retribuzione tabellare

Valori in Euro annui per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità

Fascia	Dal 1.4.2008	Dal 1.7.2008	Dal 1.1.2009
A	35.344,89	35.454,57	37.202,67
B	35.344,89	35.454,57	37.202,67
C	28.664,21	28.753,13	30.170,51



Tabella 5

Nuova retribuzione tabellare dal 31/12/2009

Valori in Euro annui per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità

Fascia	Quota retribuzione posizione conglobata	Retribuzione dal 31.12.2009 comprensiva della quota conglobata	Retribuzione utile ai fini Ips/Tfr dal 31,12.2009 (ridotta della quota di retribuzione di posizione conglobata)
A	3.008,00	39.979,29	37.202,67
B	3.008,00	39.979,29	37.202,67
C	1.964,00	31.983,43	30.170,51



Tabella 6

Retribuzione di posizione dal 31.12.2009

Livello A

	Importo ex art.3 ,c.2, CCNL 16.5.2001 (da valutare ai fini IPS/TFR)	Importo dal 31.12.2009 (ridotto della quota conglobata nel tabellare)
1) incarichi in enti metropolitani	42.865,92	39.857,92
2) incarichi in enti oltre 250.000 abitanti, in comuni capoluogo di provincia, in amministrazioni provinciali	36.151,98	33.143,98
3) incarichi in enti fino a 250.000 abitanti	24.789,93	21.781,93

Livello B qualifica dirigenziale¹

	Importo ex art.3 ,c.2, CCNL 16.5.2001 (da valutare ai fini IPS/TFR)	Importo dal 31.12.2009 (ridotto della quota conglobata nel tabellare)
1) incarichi in enti superiori a 10.000 e fino a 65.000 abitanti	18.592,45	15.584,45
2) incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti	10.845,59	7.837,59

(1) Per i segretari comunali di qualifica direttiva è valutabile ai fini IPS solo l'importo corrispondente all'ex indennità di direzione

Livello C

	Importo ex art.3 ,c.2, CCNL 16.5.2001 (da valutare solo ai fini TFR)	Importo dal 31.12.2009 (ridotto della quota conglobata nel tabellare)
1) incarichi in enti fino a 3.000 abitanti	9.296,22	7.332,22

